



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza
Ufficio Personale

Aut. OMISSE

DETERMINAZIONE

n. *284* Registro Generale del *1 GIU. 2022*
(n.12 Registro Servizio del 08.06.2022)

Concessione Aspettativa legge 104 della dipendente [redacted]
sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che l'art. 109, comma 2, del D. Lgs.267/2000, dispone che per questo Ente le funzioni di cui all'art.107 del medesimo D. Lgs. siano svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.

Premesso:

Che con istanza, acquisita al protocollo Comunale n° 9798 del 01.06.2022, integrata l'806/2022, prot. n. 10091, la dipendente a tempo indeterminato [redacted] Belvedere Marittimo il [redacted] residente a Belvedere Marittimo in [redacted], ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario dal 06.06.2022 al 29.06.2022, ai sensi dell'art. 42 comma 05 del Decreto Lgs. 151/2001 per l'assistenza al proprio familiare sig.ra Concetta Montagna, (familiare di 1° grado) riconosciuta portatore di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 1-3, della legge 104/1992), dal decreto di omologa del tribunale di Paola del 03/08/2016 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della Legge 05/02/1992 n. 104, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92;

Dato atto che il dipendente ha prodotto la dichiarazione personale per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e s.m.i.;

Che con l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, dispone che "la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto in situazione di gravità di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8/03/2000 n. 53;

Che l'art. 4 comma 2 della legge n. 53/2000 stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato non superiore a due anni;

Dato Atto che la Sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009 ha stabilito l'illegittimità Costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazioni di disabilità grave;

Vista la copia del decreto di omologa del tribunale di Paola del 03/08/2016 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della Legge 105/02/1992 n. 104, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), al familiare del richiedente ;

Vista la normativa di riferimento: Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2000, D. Lgs. n. 151/2001;

Visto altresì l'art. 19 del C.C.N.L. personale Enti Locali 06/07/1995 relativo ai permessi retribuiti;

Vista la dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente dal dipendente ai sensi degli artt.46/47;

Vista la circolare INPS n° 32 del 06.03.2012 punto 3°;

Constatando che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta e cioè quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) e che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ;

Che in base alla norma di legge i lavoratori hanno diritto a fruire del congedo biennale retribuito di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53 entro sessanta giorni della richiesta, norma poi confluita nell'art.42, comma 5 del D. Lgs. n.151/2001;

Verificata la correttezza sostanziale per l'accettazione della domanda;

Considerato che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti dell'ufficio personale, affinché alla [redacted] venga concesso il suddetto congedo dal 06.06.2022 al 29.06.2022;


Preso Atto che la determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1 **Accogliere**, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza della dipendente [REDACTED] concedendo alla medesima di poter usufruire dell'aspettativa per assistenza al familiare portatore di handicap grave dal 06.06.2022 al 29.06.2022, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151 del 2001, salvo revoca qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia;
- 2 **Di Dare Atto:**
 - Che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza; (circolare INPDAP n. 2 del 10/01/2012);
 - Che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto; (circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004);
 - Che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; (ART. 2 del D. Lgs.564/1996);
 - Che il richiedente ha il diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo; ai sensi del comma 5 – quinquies del citato articolo;
 - Che ai sensi del comma 5 – quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001 e Circolare n.1/2012 Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale);
 - Vista la circolare INPS n° 32 del 06.03.2012 punto 3°.
- 3 **Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
(Daniele Fonte)




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **21 GIU. 2022** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. Reg. Pub.)

Li, **21 GIU. 2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTI E TRATTAMENTI.....
Daniela Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....